

Modalità di presenza e di intervento attivo dei genitori nella scuola

*Piccole guide sui regolamenti scolastici e sui diritti dei genitori
alla luce della nuova legge sulla scuola (l.107/2015)*

Come possono i genitori essere presenti in modo attivo nella scuola dei propri figli?

Le modalità di una presenza attenta e partecipe, consapevolmente vissuta dai genitori, possono essere:

1. come genitore che si informa autonomamente;
2. come genitore impegnato quale membro interno e attivo delle istituzioni scolastiche svolgendo funzioni come rappresentante di classe, rappresentante dei genitori all'interno del Consiglio di istituto, presenza nei Comitati, ecc.;
3. partecipando o dando vita ad un comitato genitori della scuola;
4. partecipando o dando vita ad un'associazione di genitori.

1. Come genitore che si informa autonomamente

Si vedano:

- Articolo "[Per un rinnovato protagonismo educativo dei genitori nella scuola](http://comitatoarticolo26.it/per-un-rinnovato-protagonismo-educativo-dei-genitori-nella-scuola/)" (Link: <http://comitatoarticolo26.it/per-un-rinnovato-protagonismo-educativo-dei-genitori-nella-scuola/>)
- Scheda informativa sul [POF](#) Piano Offerta Formativa (Link: http://comitatoarticolo26.it/wp-content/uploads/2015/03/ComitatoArticolo26_SchedaPOF_0.6.pdf)
- Scheda sul [PEC](#) Patto di Corresponsabilità Educativa (Link: http://comitatoarticolo26.it/wp-content/uploads/2015/09/ComitatoArticolo26_SchedaPEC_0.6.pdf)
- Scheda sul [consenso informato](#) (Link: http://comitatoarticolo26.it/wp-content/uploads/2015/09/ComitatoArticolo26_SchedaConsensoInformato_0.6.pdf)

2. Come genitore impegnato quale membro interno e attivo delle istituzioni scolastiche svolgendo funzioni come rappresentante di classe, rappresentante dei genitori all'interno del Consiglio di istituto, nel Comitato genitori, ecc.

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, tra i quali anche e soprattutto i genitori.

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto).

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

Consigli di classe e interclasse

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell'infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia. Esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito da leggi e regolamenti.

Ha competenze in materia disciplinare degli alunni e di proposta dei libri di testo.

Consiglio di Circolo o di Istituto

Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole. E' il "consiglio d'amministrazione" dell'"impresa scuola", dove sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Per i membri del Consiglio il mandato è triennale. La presidenza del consiglio d'istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in merito alle spese per il funzionamento didattico e amministrativo. Inoltre il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Approva o meno il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Ogni scuola dovrebbe avere la propria commissione elettorale che redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Un motto è una frase, o una collezione di parole intese a descrivere le motivazioni o le intenzioni della persona o del gruppo di persone che si presenta.

Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA (i collaboratori scolastici).

I candidati non possono essere anche presentatori (art.31 dlgs 297/74 e art. 30 c.4.O.M. 215/91).

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. E' importante spiegare ai genitori che firmando non diventano candidati, ma semplicemente stanno permettendo alla lista di essere presentata. Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista. Le scuole hanno la modulistica già pronta, dunque basta andare semplicemente in segreteria e ritirare il modulo.

3. Partecipando o dando vita ad un comitato genitori della scuola

Il Comitato Genitori (CdG) di una scuola non è un organo collegiale, ma è riconosciuto dalla normativa vigente: "I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto" (Art.15, D.lgs 297/94). La C.M. 19 settembre 1984, n. 274 ha sollecitato i Dirigenti a favorire la costituzione dei comitati.

Il Comitato Genitori è un organismo della scuola, soggetto alla normativa scolastica, sottoposta alla vigilanza del dirigente. Si costituisce riunendo semplicemente tutti i rappresentanti di classe eletti annualmente e che hanno diritto di voto.

In primo luogo occorre richiedere al dirigente l'assemblea per la sua costituzione. Una volta costituito il comitato promuove iniziative e supporta le attività della scuola lavorando insieme ai docenti, il dirigente scolastico, il Consiglio di istituto, il Comune e gli Enti Locali. Ha, inoltre, la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione. Tuttavia esso non può interferire nelle competenze dei consigli di classe o di istituto.

4. Partecipando o dando vita ad un'associazione dei genitori

L'associazione è una libera aggregazione di genitori, che perseguono specifiche finalità in favore della famiglia e della scuola, alla luce di precisi valori di fondo. E' regolata dalle leggi comuni a tutti i cittadini, può agire in piena autonomia e responsabilità propria. Il Comitato Articolo 26

Ulteriori informazioni a questo link: http://srvapl.istruzione.it/scuola_e_famiglia/organi.shtml